



Giovanni Crespi S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo

Sede in Legnano – Viale Pasubio, 38

Uffici amministrativi in Gorla Minore – Via A.Colombo, 60

Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v.

C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano

Sito internet: www.crespi.it

RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
(ai sensi dell'articolo 123-bis TUF)

Anno 2013

Approvata dal Collegio dei liquidatori del 30 maggio 2014

GLOSSARIO	pag. 4
PREMessa	Pag. 5
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	pag. 6
2. INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF)	pag. 7
a) Struttura del capitale sociale	pag. 7
b) Restrizioni al trasferimento di titoli	pag. 7
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale	pag. 7
d) Titoli che conferiscono diritti speciali	pag. 8
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	pag. 8
f) Restrizioni al diritto di voto	pag. 8
g) Accordi tra Azionisti	pag. 8
h) Clausole di change of control	pag. 8
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	pag. 8
l) Attività di direzione e coordinamento	pag. 9
3. COMPLIANCE	pag. 9
4. COLLEGIO DEI LIQUIDATORI	pag. 9
4.1 Nomina e sostituzione	pag. 9
4.2 Composizione	pag. 9
4.3 Ruolo	pag. 11
4.4 Organi delegati	pag. 13
4.5 Altri Liquidatori Esecutivi	pag. 17
4.6 Liquidatori Indipendenti	pag. 17
4.7 Lead independent director	pag. 17
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	pag. 17
5.1 Procedura per la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate	pag. 17
5.2 Internal Dealing	pag. 18
6. COMITATI INTERNI	pag. 18
7. COMITATO PER LE NOMINE	pag. 18
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	pag. 18
9. REMUNERAZIONE	pag. 18
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	pag. 19
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	pag. 19
11.1 Liquidatore esecutivo incaricato a sovrintendere il sistema di controllo interno	pag. 20
11.2 Preposto al controllo interno	pag. 20
11.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001	pag. 20
11.4 Società di revisione	pag. 21
11.5 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	pag. 21

Indice

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	pag. 21
13. NOMINA DEI SINDACI	pag 22
14. SINDACI	pag 22
15 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	pag 24
16. ASSEMBLEE	pag 24
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	pag 25
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	pag 25

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri e Commenti sono da intendersi al Codice del 2006

Codice/Codice di Autodisciplina 2011: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio o il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Crespi S.p.A.

Collegio o il Collegio dei Liquidatori: il Collegio dei Liquidatori di Crespi S.p.A.

Crespi o l' Emittente o la Società: GIOVANNI CRESPI S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con sede legale in Legnano (Mi), viale Pasubio 38

Gruppo o Gruppo Crespi : Collettivamente, l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Esercizio: l'esercizio sociale 2013

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

PREMESSA

Prima di illustrare nel seguito la Governance della Giovanni Crespi S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, si ritiene opportuno riepilogare gli eventi societari che hanno apportato cambiamenti significativi nell'assetto organizzativo:

- 1) in data 25 marzo 2013, la Società ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo deliberata dal consiglio di amministrazione del 22 marzo 2013. Nella stessa seduta ha nominato il Dr. Giuseppe Marcellino quale nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- 2) in data 29 aprile 2013, l'assemblea degli azionisti, ha deliberato la messa in liquidazione della Società nominando un collegio di liquidatori e stabilendo che "*in ossequio all'articolo 2488 del codice civile si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione della Società*";
- 3) in data 18 ottobre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio ha decretato l'ammissione della Giovanni Crespi S.p.A. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 del R. D. n. 267 del 1942 (cd. "Legge Fallimentare").
- 4) in data 20 maggio 2014 il Tribunale di Busto Arsizio, a fronte dell'intervenuta approvazione del concordato preventivo della Società da parte dell'adunanza dei creditori, ha fissato per il giorno 8 luglio 2014 alle ore 12.30 l'udienza ex art. 180 della legge fallimentare

La presente Relazione, che in alcuni punti richiama la documentazione integrale consultabile sul sito www.crespi.it, sezione Investor, Governance è stata redatta anche sulla base del format elaborato da Borsa Italiana.

Si riportano di seguito le informazioni inerenti alla struttura di governo societario e le motivazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in caso di mancata attuazione delle raccomandazioni del Codice.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

a) Attività

Fondata nel 1936, Crespi è attiva principalmente nella produzione e commercializzazione di poliuretano espanso flessibile, materiali sintetici e tessuto non tessuto, destinati sia come semilavorati, per la stragrande maggioranza, sia come prodotti finiti a differenti mercati (tra i quali, arredamento, costruzioni, automotive, calzatura, pelletteria, abbigliamento, medico-ospedaliero, clearing).

Alla data della presente Relazione il Gruppo Crespi è una realtà internazionale con presenze produttive in Italia (dove si trovano le sedi principali del Gruppo), Polonia, Cina e Brasile. È inoltre presente con i propri prodotti in circa 60 paesi del mondo.

b) Organizzazione della Società

L'organizzazione di Crespi, basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di emittenti quotati ed è così articolata:

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà dei soci. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, inclusi quelli assenti o dissidenti, salvo per questi ultimi il diritto di recesso nei casi consentiti. L'assemblea è convocata secondo le disposizioni di legge e regolamentari previste per le società con titoli quotati per deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge.

L'assemblea delibera in via ordinaria in merito all'approvazione del bilancio annuale, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del loro Presidente, alla determinazione dei compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell'incarico di controllo contabile, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; in via straordinaria in merito alle modificazioni dello Statuto ed alle operazioni di carattere straordinario quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.

Il Collegio dei Liquidatori è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Come indicato in premessa, l'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2013, in ordine ai poteri dei liquidatori, ha deliberato che "*in conformità all'art. 27 dello statuto sociale... (omissis).... e in ossequio all'articolo 2488 del codice civile si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione della Società*" e pertanto il Collegio dei Liquidatori svolge quel ruolo centrale nel governo della società fondato sulla trasparenza e correttezza delle scelte gestionali sia all'interno della società sia nei confronti del mercato, già contemplato per gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e ha funzioni di controllo sulla gestione. Il Collegio Sindacale non ha la funzione di controllo contabile, che spetta ad una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del TUF.

La Società di revisione, iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del TUF, è l'organo di controllo esterno alla Società a cui compete verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Alla stessa spetta altresì accertare che il bilancio d'esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che i medesimi documenti contabili siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123 BIS TUF)

Alla data del 31 dicembre 2013 il capitale sociale era pari a euro 13.577.443,00.

a) Struttura del capitale sociale

Ammontare in euro del capitale sociale sottoscritto e versato

- € 13.577.443,00 (tredicimilionicinquecentosettantasettemilaquattrocentoquarantatre/00).

Categorie di azioni che compongono il capitale sociale:

- N. 160.000.0000 (centosessantamiloni) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

Nº Azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati)/non quotato	Diritti e Obblighi
Azioni Ordinarie	160.000.000	100% Quotato MTA	Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibile indivisibili e ciascuna di essere dà diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data della presente Relazione, Crespi non ha emesso altre categorie di azioni né strumenti finanziari convertibili o scambiabili con azioni e non presenta piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale.

b) Restrizioni al trasferimento dei titoli

Non esistono restrizioni di alcun tipo al trasferimento dei titoli.

c) Partecipazioni Rilevanti nel capitale

In base alle risultanze del libro soci, e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione della Società, risultano possedere, direttamente o indirettamente, azioni della Società in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale i seguenti soggetti:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
CRESPI MARGHERITA	CRESPI MARGHERITA	21,92	21,92
CRESPI BRUNELLA	CRESPI BRUNELLA	10,70	10,70
CRESPI ELIDE	CRESPI ELIDE	10,52	10,52
CRESPI ARCANGELA	CRESPI ARCANGELA	9,39	9,39
CRESPI LUISELLA	GIBINVEST SRL	4,29	4,29
NUBIAN SRL	NUBIAN SRL	4,26	4,26
SESLER PAOLA	SESLER PAOLA	2,10	2,10
FRANCESCA	FRANCESCA		
PALANDRI FRANCO	PALANDRI FRANCO	2,10	2,10

d) *Titoli che conferiscono diritti speciali*

La Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) *Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto*

Non esiste un sistema di partecipazione azionaria, tramite un meccanismo di esercizio dei diritti di voto, dei dipendenti.

f) *Restrizioni al diritto di voto*

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) *Accordi tra azionisti*

Non esistono patti di sindacato o altri accordi tra azionisti noti all'Emittente.

h) *Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA*

La Società non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

Alla data della Relazione lo Statuto di Crespi non prevede deroghe alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF, né l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) *Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie*

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2012, ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni, anche con esclusione del diritto di opzione. Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile. Al Consiglio di Amministrazione era pertanto attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, per un periodo massimo di cinque anni.

Alla data della Relazione non sono state date autorizzazioni all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del codice civile e la Società non possiede azioni proprie nemmeno tramite società controllate.

Nota: la delega ad aumentare il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. è stata concessa dall'assemblea agli amministratori in un momento in cui la società si trovava in un contesto decisamente diverso da quello attuale. Essa non parrebbe quindi compatibile con il mutato contesto rappresentato, da una parte, dalla messa in liquidazione della Giovanni Crespi e da un rilevante deficit patrimoniale non suscettibile di essere sanato da un aumento di capitale di importo pari a quello delegato e, dall'altra parte, dalla pendenza della procedura di concordato preventivo che è fondata su un piano, già approvato dai

creditori, che contempla la dismissione delle attività sociali nel contesto di uno scenario liquidatorio dell'ente Giovanni Crespi S.p.A..

I) Attività di direzione e coordinamento

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o enti ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

* * *

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera i) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lettera l) sono indicate al punto 4.1 della presente relazione.

3. COMPLIANCE

La Società ha adottato il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e ha recepito i principi e i criteri stabiliti dal Codice 2011 disponibile sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)

L'Emittente non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente stessa.

4. COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

Come indicato alla sezione dedicata al "Profilo dell'emittente", poichè al Collegio dei Liquidatori "in conformità all'art. 27 dello statuto sociale...(omissis)... e in ossequio all'articolo 2488 del codice civile si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione della Società", come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2013, nel seguito verranno illustrate le competenze e fornite le informazioni relative al Collegio dei liquidatori con evidenza di dovute alla "straordinarietà" dovuta alla liquidazione o alla procedura di concordato preventivo.

4.1 Nomina e sostituzione

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2014 ha deliberato di affidare la liquidazione della società ad un Collegio dei liquidatori composto da n.2 membri.

Nessuna previsione è stata deliberata per la loro sostituzione.

Piani di successione

Alla data della Relazione il Collegio dei Liquidatori di Crespi non ha adottato un piano per la successione dei liquidatori.

4.2 Composizione

Collegio dei Liquidatori in carica dal 29 aprile 2014

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2014 ha deliberato di affidare la liquidazione della società ad un Collegio dei liquidatori composto da n.2 membri, che opereranno secondo il metodo collegiale ed in via congiunta tra loro (eccezione fatta per le materie eventualmente delegate ai liquidatori delegati), nominando quali componenti i signori Michele Almasio e Filippo Colombetti. Il signor Filippo Colombetti è stato altresì nominato Presidente del Collegio dei liquidatori, attribuendo allo stesso i poteri che lo statuto e la legge attribuiscono al presidente del consiglio di amministrazione e stabilendo che la legale rappresentanza spetti al presidente del collegio dei liquidatori ed ai liquidatori delegati, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite.

Alla data del 31/12/2013 la Composizione del collegio dei Liquidatori era la seguente:

Nome e cognome	Carica	Data di nomina
COLOMBETTI	Presidente del Collegio dei Liquidatori	29 aprile 2013
FILIPPO		
ALMASIO MICHELE	Liquidatore Delegato	29 aprile 2013

Ai sensi dell' art.144-decies del Regolamento Emittenti Consob di seguito si forniscono le informazioni relative alle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore in carica alla data della presente Relazione.

Colombetti Filippo nato a Piacenza il 26 dicembre 1953, riveste la carica di Presidente della società

Almasio Michele nato a Olgiate Olona il 24 maggio 1950.

Si indicano di seguito le cariche ricoperte dai Liquidatori in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista	Esec.	Non Esec.	Indip.	Indip. TUF	%CDA	Altri incarichi
Colombetti Filippo	Presidente	26/04/2013	---	X	---	N/a	N/a	100%	---
Almasio Michele	Amministratore Delegato	26/04/2013	---	X	---	N/a	N/a	100%	---

Numero di riunioni del Collegio nel corso del 2013: 17

LEGENDA DEL FORMAT:

Lista: è indicato con M/m secondo che il liquidatore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)

Esec.: è indicato con X se il liquidatore può essere qualificato come esecutivo

Non esec.: è barrato con X se il liquidatore può essere qualificato come non esecutivo

Indip.: è barrato con X se il liquidatore può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati (vedi Sezione 5.5 del presente formato)

Indip. TUF: è barrato con X se il liquidatore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emissori Consob)

% Cda: è indicata la presenza, in termini percentuali, del liquidatore alle riunioni del Collegio (nel calcolare tale percentuale, è stato considerato il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Collegio svoltesi dopo l'assunzione dell'incarico)

Altri incarichi : è indicato il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Cumulo degli incarichi

Il collegio dei liquidatori non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società in capo agli amministratori della Società, in quanto ha ritenuto sufficienti i criteri stabiliti da Consob con Regolamento.

Consiglio di Amministrazione in carica fino al 29 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione che, a seguito dell'Assemblea straordinaria che ha messo in liquidazione la società, è decaduto era composto da 9 membri:

Nome e cognome	Carica	Data di nomina	Data cessazione
BIGATTI	Presidente del Consiglio di Amministrazione	13 maggio 2011	29 aprile 2013
GIANFRANCO			
BRESSAN ALBERTO	Amministratore delegato	13 maggio 2011	29 aprile 2013
ALMASIO MICHELE	Amministratore delegato	13 maggio 2011	29 aprile 2013
SCHIAVI ALBERTO	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013
COZZI GIUSEPPE	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013
BIGATTI BRUNO	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013
COMERIO	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013
GUGLIELMO			
PALANDRI FRANCO	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013
DELL'ACQUA BRUNO	Amministratore	13 maggio 2011	29 aprile 2013

N. riunioni svolte durante l'esercizio: 7

4.3 Ruolo

La gestione della Società spetta esclusivamente al Collegio dei liquidatori che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2013, ha stabilito che il collegio di liquidatori opererà secondo il metodo collegiale ed in via congiunta tra loro (eccezione fatta per le materie eventualmente delegate ai liquidatori delegati).

L'assemblea ha conferito al collegio dei liquidatori tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi incluso quello di affittare, cedere, esercitare

provvisoriamente l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi, nel miglior interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali e nel pieno rispetto delle migliori prassi di mercato. Il collegio dei liquidatori avrà altresì il potere di proporre domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 del R.D. n. 267 del 1942 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ricorrere alle altre procedure ed agli altri strumenti previsti dalla Legge Fallimentare stessa.

Il collegio dei liquidatori potrà delegare ad uno o più liquidatori, anche in via disgiunta tra loro, i propri poteri, ad eccezione di quelli di straordinaria amministrazione, dei poteri di cui all'art. 2487 lettera (c) del codice civile e del potere di proporre domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 della Legge Fallimentare, ovvero ricorrere alle altre procedure ed agli altri strumenti previsti dalla Legge Fallimentare stessa.

Nel corso dell'esercizio 2013 si sono svolte n 14 riunioni del Collegio dei Liquidatori della durata media di circa 1 ora .

Per l'esercizio 2014 sono state programmate 4 riunioni per l'esame dei dati finanziari, il cui calendario è stato approvato dal Collegio e diffuso al pubblico il 30 gennaio 2014.

Alla data di pubblicazione della presente Relazione si sono tenute n. 4 riunioni, tutte di carattere straordinario rispetto a quelle previste.

E' data altresì notizia della riunione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio. In data 21 marzo 2014 il Collegio ha aggiornato il calendario societario spostando la data di approvazione del Bilancio separato e del Bilancio consolidato al 31 marzo 2014.

Successivamente, in data 31 marzo 2014 il Collegio dei Liquidatori della Crespi ha deliberato il rinvio delle date del Collegio dei Liquidatori e dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio separato della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, previste in data 31 marzo 2014 e 30 aprile 2014. Il comunicato stampa diramato ha informato il pubblico che la riunione collegiale per la formazione del progetto di bilancio separato della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 avrà luogo entro il 31 maggio 2014, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti, la cui data verrà comunicata alla fine della seduta consigliare.

La decisione del rinvio è stata presa dal Collegio, come comunicato al mercato, "per tener conto delle risultanze dell'adunanza dei creditori che si terrà in data 29 aprile 2014 e sia di condurre ulteriori accertamenti relativi alla sussistenza del principio di continuità aziendale in capo ad alcune controllate che potrebbero comportare l'applicazione di principi contabili differenti per la redazione del proprio bilancio d'esercizio, con effetto sul bilancio d'esercizio della capogruppo e sul bilancio consolidato".

Il calendario finanziario è disponibile sul sito internet di Crespi S.p.A.. I suoi aggiornamenti verranno resi noti tempestivamente con specifici comunicati stampa.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione (leggi Collegio dei Liquidatori), fermi i poteri di convocazione riservati ai sindaci per i casi previsti dalla legge,

sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (leggi Collegio dei Liquidatori) con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail). Lo stesso art. 18 dello Statuto dispone, inoltre, che tra il giorno di inoltro della convocazione e quello fissato per la riunione debbano intercorrere almeno 4 giorni, tuttavia nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a 1 giorno. E' ammessa, dall'art. 19 dello Statuto, la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi.

Fatti salvi i casi di particolare urgenza e riservatezza, ciascun Liquidatore e Sindaco è informato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno tramite la consegna di un report dettagliato ed analitico che illustra gli elementi di valutazione necessari ad assumere le relative deliberazioni.

Ulteriori informazioni relative al Collegio dei Liquidatori

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente e ai liquidatori delegati nei limiti delle deleghe ad essi attribuite.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2013 ha stabilito che l'organo amministrativo può, entro i limiti di legge, delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più liquidatori delegati.

4.4 Organi Delegati

Presidente del Collegio dei Liquidatori

Al Presidente sono stati conferiti, dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2014 che lo ha nominato, la legale rappresentanza della Società.

Il Collegio dei Liquidatori, riunitosi in data 13 maggio 2013 per il conferimento delle deleghe e dei poteri ha così deliberato:

- che le seguenti materie siano riservate alla competenza esclusiva del Collegio Liquidatori e non possano essere oggetto di delega a uno o più dei liquidatori (le "Materie Collegiali"): (i) i Poteri Esclusi, (ii) affittare l'azienda o rami di essa; cedere l'azienda, o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi; esercitare provvisoriamente l'azienda o anche singoli rami di essa, (iii) costituire società, acquistare e/o alienare partecipazioni per un valore unitario superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), e (iv) acquistare, alienare, assumere o concedere in affitto o in locazione finanziaria, beni immobili, aziende e rami di azienda.
- di conferire con firma autonoma, libera e disgiunta al Presidente del Collegio dei Liquidatori Filippo Colombetti, oltre ai poteri allo stesso riconosciuti dalla legge e dallo statuto come Presidente del Collegio dei Liquidatori ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea, tutti i poteri per gli atti occorrenti alla realizzazione della procedura di liquidazione, con l'esclusione espressa delle Materie Collegiali.

- di conferire al Presidente del Collegio dei Liquidatori Filippo Colombetti la legale rappresentanza della società, conferendogli il potere di rappresentare la società in qualsiasi procedimento giudiziario civile o penale (escluse le procedure concorsuali e/o relative a Materie Collegiali) o amministrativo promosso dalla stessa o contro di essa, per qualsiasi titolo e nei confronti di qualunque soggetto, in ogni stato e grado e davanti a ogni giudice (compresa la Corte di Cassazione, i TAR, le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, gli organi di giurisdizione speciale amministrativa e i collegi arbitrali), con la più ampia facoltà di nominare e revocare avvocati, altri difensori, procuratori e consulenti tecnici, eleggere domicili, promuovere azioni di qualsiasi natura (esemplificativamente, di cognizione, di opposizione ed impugnazione, cautelari e conservative, esecutive ecc.), chiedere decreti ingiuntivi, presentare ricorsi di qualsiasi natura, costituirsi parte civile nell'interesse della società in processi penali, formulare domande, istanze ed eccezioni di qualsiasi natura, anche relativamente ai mezzi di prova, presentare comparse, memorie e conclusioni e fare tutto quanto occorra per il buon esito delle cause.
- di conferire al Presidente del Collegio dei Liquidatori Filippo Colombetti il potere di "Datore di Lavoro" ai sensi del D. L.g.s. n. 81 del 9 aprile 2008, con tutti i conseguenti obblighi e relative responsabilità.

Liquidatori Delegati

Il Collegio dei Liquidatori, riunitosi in data 13 maggio 2013 per il conferimento delle deleghe e dei poteri ha inoltre deliberato:

- di conferire disgiuntamente ai Liquidatori Sig.ri Filippo Colombetti e Michele Almasio (i "Liquidatori Delegati"), con firma libera, i seguenti poteri di ordinaria gestione, purchè esercitati nell'ambito della procedura di liquidazione e non ricadenti nell'ambito delle Materie Collegiali:
 - operare al fine di individuare le strategie più idonee per il miglior esito della procedura liquidatoria,
 - assumere la responsabilità organizzativa per la gestione dell'attività liquidatoria,
 - effettuare la supervisione di tutte la attività operative della società e delle società controllate con rilevanza strategica per il Gruppo,
 - operare al fine di individuare la politica di gestione dell'esercizio provvisorio dell'impresa e delle società controllate con rilevanza strategica, ai fini della valorizzazione del patrimonio sociale e della migliore liquidazione della società (in termini di efficienza/celerità e/o realizzo), da sottoporre all'esame del Collegio dei Liquidatori,
 - operare al fine di coordinare e supervisionare i responsabili preposti alla salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente interno ed esterno alla fabbrica, senza tuttavia assumerne le relative responsabilità

- che rimangono esclusivamente di competenza ed a carico delle persone delegate a tali compiti e funzioni,
- licenziare dipendenti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale,
 - esercitare tutti i più ampi poteri affinché in nome, vece e rappresentanza della società abbiano a svolgere con firma libera e disgiunta ogni azione inerente alla direzione ed al controllo delle attività di produzione ivi incluse tutte le funzioni e le responsabilità relative alla tutela dell'ambiente interno ed esterno alla fabbrica, l'osservanza delle norme per la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico, del suolo, del sottosuolo e delle acque, norme in materia antinfortunistica riguardanti la sicurezza di macchine e impianti, nonché a tutte le misure di salute e sicurezza relative all'attività di fabbrica ed ai luoghi di lavoro in genere. In tale ambito rientrano anche tutti i poteri relativi alla tenuta di tutti i registri amministrativi, anche di natura fiscale, imposti da norme di legge, regolamenti, circolari applicative ed esplicative e prescrizioni in genere, relativi all'acquisto, alla detenzione e allo smaltimento di materiali particolari (alcool, olii, rifiuti speciali, ecc.) impiegati nei processi produttivi dei vari reparti aziendali. stipulare qualunque contratto propedeutico alla procedura di liquidazione, eccettuato quanto riservato alla competenza del Collegio dei Liquidatori (ivi incluso quanto ricadente tra le Materie Collegiali), assumendo tutte le correlative obbligazioni e provvedere a tutto quanto necessario per l'esecuzione dei contratti stipulati dalla Società,
 - nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di liquidazione (i) effettuare pagamenti di qualsiasi importo, in qualsiasi forma e per qualsiasi ragione dovuti a terzi creditori e (ii) disporre per tutti i pagamenti delle retribuzioni e dei compensi relativi al personale subordinato e para subordinato, nonché per tutti i pagamenti a consulenti e professionisti in genere esterni alla società,
 - assumere la responsabilità in merito alla supervisione, gestione e controllo in materia di amministrazione e finanza della società e delle società controllate con rilevanza strategica,
 - nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di liquidazione, esigere e riscuotere qualsiasi somma dovuta, a qualunque titolo, alla società da privati, istituti bancari, compagnie di assicurazione, società enti e amministrazioni pubbliche, compresi i Ministeri, le Ferrovie dello Stato, le Dogane, le Tesorerie Provinciali e in genere qualunque ufficio pubblico o privato, rilasciando le debite quietanze anche sui mandati emessi da pubbliche amministrazioni, con facoltà di esonerare da ogni responsabilità le amministrazioni stesse e i loro funzionari per i pagamenti eseguiti,
 - nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di liquidazione, effettuare depositi cauzionali presso enti pubblici,

- provvedere a tutti gli incassi da clienti nazionali ed esteri, anche in via anticipata, utilizzando le varie modalità di pagamento disponibili, rilasciare quietanze, ricevere garanzie nel rispetto delle norme di legge,
- provvedere a tutto quanto necessario per dar corso alle esportazioni ed importazioni per conto della società, rilasciando le necessarie dichiarazioni e sottoscrivendo i relativi documenti,
- nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di liquidazione, stipulare polizze assicurative necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale,
- controllare l'impiego delle risorse finanziarie della società e del Gruppo,
- coordinare, controllare e gestire il Sistema di Controllo Interno della società, sottponendo tale sistema alla valutazione del Collegio dei Liquidatori, in ossequio alle disposizioni del Codice di Autodisciplina,
- coordinare e controllare la gestione del patrimonio immobiliare della società e delle società controllate con rilevanza strategica,
- rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione ed il pagamento delle imposte indirette e dirette, per le quali ultime i poteri conferiti riguardano sia i redditi propri della società, sia i compensi corrisposti da questa a dipendenti o terzi in genere,
- rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione ed il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sia dipendente sia autonomo in senso lato,
- redigere, compilare, sottoscrivere e presentare dichiarazioni, con la sola esclusione delle dichiarazioni fiscali annuali relative ai redditi della società, all'IRAP, all'I.V.A. ed alla dichiarazione dei sostituti di imposta, attestazioni, deleghe di pagamento, questionari, verbali, corrispondenze ed eventuali altri atti relativi alle materie affidate assumendosene la responsabilità,
- svolgere nell'interesse della società il controllo su tutte le mansioni, i compiti e le operazioni inerenti alle attività di tipo tributario e contributivo, contabile, societario e amministrativo in genere,
- avvalersi per tutti gli adempimenti che rientrano tra i compiti affidati della collaborazione di tutti i dipendenti, di consulenti o collaboratori esterni, esercitando su di loro ogni potere di controllo affinché vengano rispettati tutti gli obblighi previsti, le scadenze dei termini, nonché le norme relative alla corretta tenuta e conservazione dei registri e libri contabili e sociali in genere,

Nell'ambito dei poteri sopra attribuiti, ai Liquidatori Delegati viene altresì concessa la facoltà di nominare a sua volta speciali procuratori conferendo loro parte dei poteri ad essi delegati, fatto salvo per i poteri relativi alla salvaguardia dell'ambiente, salute e sicurezza per i quali l'eventuale conferimento delle procure è riservato alla esclusiva competenza del Collegio dei Liquidatori.

Il Collegio dei Liquidatori infine, con voto unanime ha deliberato di confermare tutte le procure in essere a suo tempo conferite dalla società a dipendenti o terzi collaboratori senza eccezione alcuna e senza necessità di doverle, anche solo formalmente rinnovare.

4.5 Altri Liquidatori Esecutivi

Non ci sono altri liquidatori esecutivi oltre al Presidente ed ai Liquidatori Delegati.

4.6 Liquidatori Indipendenti

Non applicabile

4.7 Lead independent director

Non applicabile

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La comunicazione delle informazioni privilegiate è regolata da specifiche procedure che recepiscono i principi della Guida per l'informazione al Mercato di Borsa Italiana. Le procedure già approvate dal Consiglio di Amministrazione e tutt'ora utilizzate dalla Società:

- recepiscono le indicazioni della Consob, della Borsa Italiana nonché le norme di recepimento della direttiva europea sul Market Abuse
- fissano i requisiti della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e definiscono le regole per acquisire dalle società controllate i dati e le notizie necessari a fornire un'adeguata e tempestiva informativa al Consiglio e al mercato sugli eventi e sulle circostanze che possono concretizzarsi in informazioni privilegiate.

5.1 Procedura per la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

La procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate", formulata dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115 bis del TUF è attualmente adottata dalla Società.

La procedura che recepisce le disposizioni del Regolamento Emittenti della Consob, definisce:

- (i) le modalità e i termini di iscrizione nel registro e dell'eventuale successiva cancellazione delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto di CRESPI , hanno accesso su base regolare od occasionale a informazioni privilegiate;

(ii) le modalità di comunicazione all'interessato dell'avvenuta iscrizione e/o cancellazione dal registro e della relativa motivazione.

Nel rispetto della procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate, la società si impegna a dare corso ad un'informativa verso la comunità finanziaria caratterizzata da tempestività, continuità e costanza secondo criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

La procedura è soggetta ad aggiornamenti per tener conto degli orientamenti interpretativi forniti in materia da Consob. Nel sito della Crespi è disponibile la versione più aggiornata della procedura.

5.2 Internal Dealing

La "Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da CRESPI SpA o altri strumenti finanziari a esse collegati" già approvata dal Consiglio di Amministrazione, è attualmente adottata dalla Società.

L'adozione di questa procedura, redatta in ottemperanza alle disposizioni del TUF, si è resa necessaria per disciplinare le operazioni sulle azioni della società, effettuate direttamente o per interposta persona dai Soggetti Rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate (c.d. Internal Dealing).

In estrema sintesi la procedura prevede:

- l'obbligo per i Soggetti Rilevanti di comunicare al mercato le operazioni compiute sulle azioni della società il cui controvalore cumulato superi, su base annua, l'importo di € 5.000 e successive tranches di pari importo;
- il divieto di compiere tali operazioni nei 15 giorni che precedono le riunioni del CdA (Collegio dei liquidatori) chiamato ad approvare i risultati contabili di periodo (c.d. blocking periods).

Nel sito della Crespi è disponibile la versione più aggiornata della procedura.

6. COMITATI INTERNI

La società ad oggi non ha istituito comitati interni al consiglio di amministrazione.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Non istituito

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Non istituito

9. REMUNERAZIONE

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, disponibile sul

Sito Internet di Crespi (www.crespi.it, sezione Investor, Governance).

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Non istituito

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Tale sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

La responsabilità del controllo interno appartiene al Collegio dei Liquidatori.

In particolare il Collegio dei Liquidatori:

- (i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- (ii) valuta, con cadenza annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (iii) descrive, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Nell'espletamento delle funzioni relative al sistema di controllo interno, il Collegio dei Liquidatori tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Al fine di assicurare l'effettiva e corretta applicazione di queste norme e, più in generale, di tutte le regole e procedure che governano i processi di raccolta, elaborazione, rappresentazione e diffusione dell'informativa societaria, Crespi si è dotata di un sistema di controllo interno designato con l'obiettivo di assicurare un'informativa finanziaria veritiera, completa e tempestiva.

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, supportato dall'Internal Audit identifica e valuta i rischi legati all'attendibilità del reporting finanziario.

Il processo di identificazione e valutazione dei suddetti rischi è rivisto con cadenza annuale. In presenza di cambiamenti significativi nell'organizzazione societaria o del gruppo, del business, oppure dei principi contabili, che possano influenzare la valutazione dei rischi, il Dirigente Preposto provvede ad aggiornarlo.

Sulla base dei rischi identificati, sono poste in essere le attività di controllo più opportune, tra cui sono identificate quelle chiave.

La valutazione dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili avviene a cura dell'Internal Audit, che supporta il Dirigente Preposto predisponendo annualmente un piano dei test dei controlli sopracitati. Sulla base dei risultati dei test e dei "gap" rilevati, il Dirigente Preposto valuta la necessità di azioni correttive e definisce il Piano correttivo, che rappresenta la modalità con cui rimediare ai controlli ritenuti non effettivamente applicati o risultati non del tutto adeguati. Il Piano correttivo viene esaminato coi Referenti di Processo che introducono nuovi controlli o azioni mirate a mitigare i rischi.

Successivamente all'introduzione dei nuovi controlli, l'Internal Audit verifica l'effettiva applicazione del Piano correttivo posto in essere con l'attività di testing.

All'interno di questo quadro di riferimento, i Referenti di Processo si fanno carico di rilevare e comunicare, almeno semestralmente, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari qualsiasi situazione che possa potenzialmente influire sull'adeguatezza dello schema di riferimento rispetto alla realtà aziendale.

L'Internal Audit presenta periodicamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari le attività e gli esiti dei test effettuati.

Con riguardo alla predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Crespi e della Relazione semestrale anche le principali società del Gruppo sono oggetto di analisi e verifica da parte dell'Internal Audit.

L'esito delle verifiche è riportato al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari che intraprende le eventuali azioni correttive.

11.1 Liquidatore esecutivo incaricato a sovrintendere il sistema di controllo interno

Il Liquidatore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno è identificato nelle persone dei Liquidatori Delegati.

11.2 Preposto al controllo interno

Il Collegio dei liquidatori, date le dimensioni e la struttura organizzativa dell'Emittente, non ha ritenuto necessaria l'individuazione un *Preposto al controllo interno*.

11.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Il Modello di Organizzazione e Controllo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012 ed è pubblicato sul sito internet della Società (www.Crespi.it, sezione Investor, Governance). Alla luce anche delle note difficoltà finanziarie in cui versa la Società, sulla base delle raccomandazioni del collegio sindacale che ha ravvisato l'opportunità di adozione di un organo collegiale per l'organismo di vigilanza, data la complessità dei differenti ambiti economico giuridici in cui opera la Società, il consiglio di amministrazione ha deliberato di attendere le risultanze del lavoro degli Advisor industriali e finanziari per la nomina.

Il Collegio dei Liquidatori non ha apportato modifiche alle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione precedente.

11.4 Società di revisione

L'attività di revisione contabile è affidata alla società Baker Tilly Revisa S.p.A.. L'Assemblea ordinaria, in data 31 luglio 2013 ha nominato la società Iter Audit S.p.A., incorporata nella Baker Tilly Revisa S.p.A. a seguito cessione di ramo d'azienda, per gli esercizi dal 2013 al 2021. Anche i bilanci delle società controllate sono oggetto di revisione contabile; gli incarichi sono affidati in massima parte alla Baker Tilly Revisa S.p.A..

11.5 Dirigente Preposto Alla Redazione Dei Documenti Contabili Societari

In data 22 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Giuseppe Marcellino, Responsabile Amministrativo e Finanziario del gruppo, in sostituzione del dimissionario Gilberto Valsecchi, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni previste dall'art.154 bis del Testo Unico. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Procedura sulle Operazione con Parti correlate adottata in attuazione della Delibera Consob n. 17221, del 12 marzo 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010 approvata in data 26 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione è tutt'ora adottata dalla Società.

La procedura è disponibile sul sito internet della società www.crespi.it, sezione Investor, Governance.

13. NOMINA DEI SINDACI

L'art. 24 dello Statuto stabilisce che l'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale avvenga mediante la procedura di voto di lista.

In particolare, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nella lista candidati per i quali, ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa anche regolamentare.

Lo Statuto prevede che il presidente del collegio sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

14. SINDACI

I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci devono mantenere la massima riservatezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico e rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno di documenti e notizie riguardanti la Società.

Nello svolgimento dei propri compiti, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie o chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale, all'atto della nomina e periodicamente, ha valutato l'indipendenza dei propri membri secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

In particolare ha verificato l'assenza di operazioni in conflitto di interesse ed ha vigilato sulla indipendenza della società di revisione, con la quale vi è stato un periodico e costruttivo confronto.

I Sindaci hanno altresì partecipato ad alcune riunioni con il Dirigente Preposto, con la Società di revisione e con l'Internal Audit ,anche al fine di uno scambio di documentazione.

Il Collegio Sindacale in carica, alla data della presente Relazione, è stato nominato dall'assemblea del 28 giugno 2012 per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014.

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato in base ad una sola lista presentata.

Il Collegio sindacale nell'esercizio 2013 si è riunito 15 volte. Le riunioni hanno avuto una durata media di circa 2 ore.

Per l'esercizio 2014 sono previste n 7 riunioni, di cui n. 2 già tenute.

I componenti del Collegio Sindacale, domiciliati per la carica presso la sede sociale, sono riportati nella seguente tabella:

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista	Indipendente da Codice	% part C.S.	Altri incarichi
Castiglioni Gualtiero	Presidente del collegio	28/06/2012	M	X	100%	16
Faggiano Antonio	Sindaco effettivo	28/06/2012	M	X	53%	9
Veronelli Carlo	Sindaco effettivo	28/06/2012	M	X	93%	10
Gregori Guido	Sindaco supplente	28/06/2012	M	X	---	8
Faggiano Monica	Sindaco supplente	28/06/2012	M	X	---	5

Indip.: indica se il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.

% part.C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Collegio

Altri incarichi: sono stati riportati tutti gli incarichi in società diverse dall'Emittente.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Crespi ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli investitori istituzionali, con gli azionisti e con il mercato e ad assicurare la regolare diffusione dell'informativa completa, corretta e tempestiva sulla propria attività, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. Crespi si attiva infatti per mantenere un costante dialogo con il mercato nel rispetto delle leggi e delle norme sulla circolazione delle informazioni privilegiate.

L'informativa agli investitori, al mercato e alla stampa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione resa disponibile e costantemente aggiornata sul sito internet di Crespi (www.crespi.it, sezione Investor, Comunicati Stampa).

I rapporti con gli investitori, gli azionisti e gli analisti finanziari sono intrattenuti dal Liquidatore Delegato Michele Almasio.

Le informazioni riguardanti i rendiconti periodici e gli eventi o le operazioni rilevanti sono diffuse tempestivamente al pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito internet di Crespi.

La documentazione è inviata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

16. ASSEMBLEE

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

L'Assemblea in sede straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Come previsto dalla normativa attualmente in vigore e come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge e regolamentari.

Il Presidente dell'assemblea constata, anche tramite suoi incaricati, il diritto di intervento dei soci anche per rappresentanza e verifica la regolarità dei documenti di rappresentanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia l'assemblea elegge il proprio Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio nei casi prescritti dalla legge e/o quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Ogni azionista, avente diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non azionista ferme le disposizioni di legge. La delega può essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

La Società non ha ritenuto di dotarsi di un regolamento assembleare. La non adozione è motivata dalle dimensioni societarie e dalla collaudata operatività che ha sempre permeato i lavori assembleari.

Nel corso dell'anno 2013 si sono tenute due Assemblee degli Azionisti:

- in data 29 aprile 2013, l'Assemblea in sede straordinaria che ha messo in liquidazione la Società
- in data 31 luglio 2013, l'Assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012.

Il Collegio ha riferito in assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza Assembleare.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

La Società non applica ulteriori pratiche di governo societario, oltre a quelle descritte nei punti precedenti della presente Relazione.

18. CAMBIAMENTI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 20 maggio 2014 il Tribunale di Busto Arsizio, a fronte dell'intervenuta approvazione del concordato preventivo della Società da parte dell'adunanza dei creditori, ha fissato per il giorno 8 luglio 2014 alle ore 12.30 l'udienza ex art. 180 della legge fallimentare

Alla luce di quanto sopra, le modifiche che potrebbe subire l'attuale assetto organizzativo non sono attualmente ipotizzabili.

Tutti i documenti riferiti alla struttura di Corporate Governance sono disponibili sul sito www.crespi.it, sezione Investor, Governance.

Legnano, 30 maggio 2014

per Il Collegio dei Liquidatori

Il Presidente

Filippo Colombetti